

**FONDO SPERIMENTALE PER IMPIANTI A BIOMASSA PER LE FAMIGLIE DELLA PROVINCIA
DI UDINE “FSB3”
CRITERI DI DETTAGLIO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

art. 1

Finalità

1. Il presente testo disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un incentivo in conto capitale a beneficio di soggetti privati per finanziare le spese di acquisto e installazione presso la propria abitazione (prima casa) di impianti ad alto rendimento, dedicati al riscaldamento di ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati mediante biomasse legnose forestali con caratteristiche corrispondenti a quelle di seguito specificate.
2. L’incentivo in oggetto non è cumulabile con contributi erogati da altre fonti per la stessa finalità.
3. Ai soli fini del presente testo, la biomassa legnosa è intesa unicamente sotto forma di ciocchi di legno.

art. 2

Interventi ammissibili e requisiti di ammissione

1. Gli incentivi sono concessi per l’installazione di caldaie destinate al riscaldamento civile residenziale ed alla produzione di acqua calda sanitaria, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) Alimentazione manuale di ciocchi di legna;
 - b) Potenza massima nominale della caldaia 35 kW termici.
 - c) Certificazione rendimento ed emissioni ai sensi della norma UNI EN 303-5. Tale certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo terzo indipendente (non dal produttore o dal tecnico progettista), dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di contributo, pena la non ammissibilità della stessa.
2. Dalla certificazione di cui al comma 1.c) dovrà risultare che le caldaie installate sono ad alta efficienza, ovvero con rendimento diretto minimo, almeno equivalente a quello di Classe 3, come definito dalla norma UNI EN 303-5.
3. Sono ammissibili interventi sia di sostituzione sia di nuova installazione di generatori di calore (caldaie) esistenti, con caldaie a biomassa del tipo indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L’impianto termico, a pena di inammissibilità, deve essere costituito, oltre che dalla caldaia, anche da un accumulatore termico per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento (accumulatore inerziale o puffer, semplice o combinato) collegato alla caldaia. Il serbatoio di accumulo dovrà avere volume netto almeno pari a:

$$V_{\text{accumulo}} = C \times V_{\text{carico}}$$

con:

V_{accumulo} = Volume del serbatoio di accumulo, espresso in litri

C = Coefficiente adimensionale, pari a 13

V_{carico} = Volume del vano di carico della caldaia, espresso in litri

Nel calcolo della spesa per la quale è richiesto il finanziamento vengono considerati anche i costi per l’acquisto e l’installazione di tale accumulatore.

5. Sono ammissibili al contributo esclusivamente i generatori di calore dotati di sonda lambda. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la dichiarazione del costruttore che attesti che la caldaia che si intende installare è dotata di tale sistema di regolazione.

6. Non sono ammessi a finanziamento apparecchi quali caminetti, termo caminetti e stufe, anche se alimentati mediante biomasse legnose, ed anche se del tipo adatto al riscaldamento di acqua calda.

7. Gli impianti oggetto di incentivo ed i loro componenti dovranno essere progettati e realizzati da soggetti abilitati, nel rispetto di leggi, decreti, disposizioni e norme tecniche vigenti in materia, comprese quelle in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza, di prevenzione incendi, nonché della pratica della buona norma.

art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi in questione i soggetti privati che, alla data di presentazione della domanda, risultino proprietari o comproprietari del bene immobile su cui si intende realizzare l’intervento.
2. L’edificio oggetto di intervento deve essere adibito a civile abitazione ed ubicato sul territorio della Provincia di Udine e destinato a prima casa.
3. I beneficiari hanno l’obbligo di risiedere ovvero di trasferire la residenza nell’immobile oggetto di contributo entro 180 giorni dalla liquidazione del contributo stesso.
5. Ogni richiedente potrà presentare una sola istanza.

art. 4

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, a pena di irricevibilità, dovranno essere:
 - a) redatte in conformità ai modelli allegati ai presenti criteri;
 - b) firmate in originale;
 - c) inviate in busta chiusa esclusivamente per posta Raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione; per la data e l'ora di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale purché la raccomandata pervenga al competente ufficio della Provincia di Udine entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando;
 - d) confezionate in modo che ogni busta contenga una sola domanda e riporti all'esterno la dicitura "Domanda di contributo "Fondo Sperimentale per Impianti a Biomassa per le Famiglie-FSB3".
2. Le domande dovranno esser indirizzate al **Servizio Energia della Provincia di Udine, Piazza Patriarcato 3, 33100 Udine**.
3. La scadenza del bando è prevista per il giorno 25/05/2010.

art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di contributo

1. La domanda redatta sul modulo "Richiesta di contributo per la realizzazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa-FSB3" compilata in ogni sua parte e firmata dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato 1 al presente testo);
 - b) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
 - c) copia fotostatica del tesserino del codice fiscale del soggetto richiedente;
 - d) progetto dell'impianto redatto da un professionista abilitato qualora previsto dalla normativa edilizia oppure pianta dettagliata della centrale termica in scala opportuna (da 1:10 a 1:100) con l'indicazione dei principali elementi costitutivi l'impianto e dei relativi ingombri;
 - e) preventivo di spesa dettagliato degli interventi;
 - f) certificato riportante il rendimento diretto della caldaia proposta, rilasciato da un organismo terzo indipendente ai sensi della norma EN 303 -5, pena la non ammissibilità della domanda di contributo;
 - g) scheda tecnica (Allegato 2 al presente testo), compilata in ogni sua parte e controfirmata;
 - h) dichiarazione rilasciata dal costruttore della caldaia a biomassa indicata a preventivo che la stessa è dotata di sistema di regolazione con sonda Lambda;
 - i) certificato di stato di famiglia di cui al D.P.R. 223/89 e s.m.i. .
2. Oltre alla documentazione di cui al comma 1, è data facoltà agli uffici della Provincia di Udine di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria.

art. 6

Costo degli impianti e spesa ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2

1. Il costo di un impianto ad alta efficienza è determinato in particolar modo dalla capacità di carico della caldaia. Pertanto si individuano quattro distinte fasce di costo:
 - a) Prima fascia: caldaie ad alto rendimento con capacità del vano di carico uguale o superiore a 180 litri.
 - b) Seconda fascia: caldaie ad alto rendimento con capacità del vano di carico inferiore a 180 litri e maggiore o uguale a 160 litri.
 - c) Terza fascia: caldaie ad alto rendimento con capacità del vano di carico inferiore a 160 litri e maggiore uguale a 140 litri
 - d) Quarta fascia: caldaie ad alto rendimento con capacità del vano di carico inferiore a 140 litri.
 2. La spesa ammissibile per gli interventi di cui al precedente art. 2, contenuta nel limite massimo indicato al successivo punto 3 del presente articolo, è determinata dalle seguenti voci:
 - a) fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti strettamente necessari al funzionamento della caldaia, dell'accumulatore e del sistema di produzione di acqua sanitaria (sia istantaneo che con bollitore);
 - b) spese tecniche nella misura non superiore al 7 % delle spese indicate al punto a);
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA), ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario (specificando la percentuale di competenza nel preventivo di spesa).
- Non saranno riconosciute ammissibili le spese relative a:
- a) impianti di utilizzazione dell'energia prodotta (terminali dell'impianto di riscaldamento);
 - b) sistemi di regolazione dell'impianto di erogazione dell'energia termica, al di fuori di quelli strettamente necessari per il corretto funzionamento della caldaia;

- c) sistemi di distribuzione dell'energia termica (tubazioni, isolanti, circolatori, valvole), al di fuori di quelli strettamente necessari per il corretto funzionamento della caldaia;
- d) acquisto di materiali usati, di consumo, o parti di ricambio;
- e) qualsiasi spesa la cui fattura abbia data precedente a quella di presentazione della domanda di contributo.

3 Il limite massimo della spesa ammissibile è fissato in relazione al tipo di impianto proposto, così come segue:

Il limite massimo della spesa ammissibile è fissato in relazione al tipo di impianto proposto, così come segue:

- a) per impianti di Prima fascia (vano carico superiore o uguale 180 litri) 24'000,00 €;
- b) per impianti di Seconda fascia (vano di carico inferiore a 180 litri e maggiore o uguale a 160 litri) 20'000,00 €;
- c) per impianti di Terza fascia (vano di carico inferiore a 160 litri e maggiore uguale a 140 litri) 14'000,00 €;
- d) per impianti di Quarta fascia (vano di carico inferiore a 140 litri) 8'000,00 €.

La Provincia di Udine ha facoltà di effettuare accertamenti di mercato e diminuire l'entità del contributo richiesto e/o concesso qualora il costo del generatore di calore e del serbatoio di accumulo evidenziati in preventivo e/o in fattura risultassero maggiori rispetto al prezzo di listino ufficiale della casa madre per il mercato italiano.

art. 7

Entità dell'incentivo per interventi di cui all'art. 2

1. L'incentivo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi oggetto del presente bando, è determinato nella misura massima del **50%** della spesa ammissibile così come definita al precedente art. 6.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta dovesse risultare diversa rispetto a quanto dichiarato a preventivo, l'Amministrazione Provinciale procederà come di seguito specificato:

- a) In caso di spesa maggiore, il contributo concesso verrà comunque calcolato sulla base della spesa dichiarata a preventivo in sede di presentazione della domanda di contributo;
- b) In caso di spesa inferiore, il contributo concesso verrà ricalcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

art. 8

Attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. Gli incentivi saranno concessi ai primi classificati nella graduatoria dei richiedenti ammissibili fino all'esaurimento dei fondi di volta in volta stanziati all'attivazione del bando. I punteggi necessari alla formazione della graduatoria delle domande presentate saranno assegnati sulla base degli elementi individuati dalla successiva Tabella ed in particolare:

- a) Al fine di incentivare l'installazione di impianti ad elevato confort di utilizzo, sarà assegnato un punteggio maggiore per caldaie con un vano di carico maggiore;
- b) Al fine di incentivare la miglior funzionalità degli impianti sarà assegnato un punteggio proporzionale ai litri del serbatoio di accumulo;
- c) Al fine di premiare gli impianti a maggiore efficienza sarà assegnato un punteggio maggiore alle caldaie con maggior rendimento diretto certificato ai sensi della norma UNI EN 303-5 (o DIN EN 303-5);
- d) Al fine di favorire le famiglie più numerose e quindi incentivare l'installazione di impianti a servizio di più individui, verrà attribuito un punteggio di merito in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente (come risultante dall'anagrafe popolazione residente – stato di famiglia - di cui al DPR 223/89 e s.m.i.).

Tabella: Assegnazione dei punteggi

Elemento	Punti	
a) Volume del vano di carico della caldaia	$V \geq 180$ lt.	10
	180 lt. $< V \leq 160$ lt	7,5
	160 lt. $< V \leq 140$ lt	5
	$V < 140$ lt.	0
b) Volume del serbatoio di accumulo (puffer)	ogni 100 lt.	1
c) Rendimento diretto della caldaia certificato ai sensi della norma UNI	$85\% \leq \eta < 89\%$	5

Elemento		Punti
EN 303-5 (o DIN EN 303-5)	$\eta \geq 89\%$	10
d) Residenti presso l'abitazione	Fino a 3 persone residenti, punti a persona:	1
	Ogni persona residente oltre alla terza ulteriori punti a persona:	2

2. La graduatoria sarà predisposta dalla Provincia di Udine sulla base dei punteggi attribuiti in fase istruttoria. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dal minor incentivo richiesto (espresso in Euro). A parità di questo, dalla data di ricevimento della domanda, nel senso che la priorità sarà assegnata alle domande pervenute prima rispetto al termine di presentazione previsto dal presente testo.

art. 9

Condizioni per l'ammissibilità e la finanziabilità degli interventi

1. E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere gli impianti oggetto di finanziamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di collaudo dell'impianto stesso. Il soggetto richiedente, nella richiesta di incentivo, dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissibilità della domanda, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo anche cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.
2. Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni, monitoraggio dell'iniziativa e pianificazione dell'attività dell'Ente, il soggetto richiedente dovrà dichiarare che, in caso di erogazione dell'incentivo a suo favore, consentirà il libero accesso all'impianto al personale della Provincia di Udine.
3. In qualsiasi momento la Provincia di Udine può disporre controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto che presenta domanda di incentivo e dal beneficiario dell'incentivo stesso. Inoltre, possono essere richiesti anche l'invio di documenti integrativi e la presentazione di chiarimenti.

art. 10

Istruttoria ed approvazione della graduatoria

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande viene effettuata l'istruttoria delle domande pervenute e viene altresì valutata l'opportunità di chiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora necessario. Successivamente vengono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili
- b) l'elenco delle domande non ammissibili con relativa dichiarazione di archiviazione.

La graduatoria viene pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine: www.provincia.udine.it.

Gli incentivi saranno concessi ai primi classificati nella graduatoria delle domande ammissibili fino all'esaurimento dei fondi di volta in volta stanziati per il bando.

I beneficiari di contributo riceveranno dalla Provincia una lettera di "richiesta accettazione ed impegno alla realizzazione dell'impianto".

In caso di accettazione del contributo da parte del richiedente, la Provincia predispone l'elenco dei beneficiari ed effettua le registrazioni dell'importo a nome dello stesso beneficiario a cui viene poi inviata una comunicazione di assegnazione dell'incentivo e del numero di registrazione dell'impegno.

art. 11

Tempi di realizzazione e rendicontazione delle spese

La realizzazione dell'impianto e la successiva richiesta di liquidazione agli uffici competenti del relativo incentivo devono avvenire entro **270 giorni** dalla data di **comunicazione** al beneficiario, da parte della Provincia di Udine, **dell'assegnazione dell'incentivo e del relativo impegno di spesa**.

art. 12

Erogazione dell'incentivo

1. L'erogazione verrà effettuata ai beneficiari sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta e solo in seguito alla presentazione - nei termini previsti dall'art.11 - dei seguenti documenti:

- a) Richiesta di liquidazione del finanziamento e contestuale dichiarazione che la somma dei contributi assegnati dalla Provincia di Udine, dedotta ogni altra entrata connessa, non supera l'importo della spesa totale, sulla base di un modello predisposto dagli Uffici competenti;
- b) Copia delle fatture e/o ricevute comprovanti la spesa sostenuta e copia dei relativi bonifici;

- c) Relazione di collaudo dell'impianto asseverata da un tecnico o professionista abilitato o, in alternativa, rapporto di prima accensione datato e sottoscritto da un tecnico della ditta fornitrice dell'impianto;
- d) Progetto dello stato di fatto dell'impianto come realizzato, redatto da un professionista abilitato. Il progetto dovrà comprendere lo schema dell'impianto realizzato, in cui siano chiaramente indicati i componenti per i quali si richiede il finanziamento ed una relazione tecnica descrittiva, sintetica, di massimo quattro pagine in formato A4;
- e) Dichiarazione di conformità e fine lavori ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- f) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento oggetto della domanda;
- g) Copia dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati dall'incentivo ex art. 6 del D.Lgs 192/05 e s.m.i.- .

2. Per quanto riguarda l'incentivo, le fatture presentate dovranno coprire il 100% della spesa ammessa, in caso contrario l'incentivo sarà erogato proporzionalmente al valore delle fatture presentate.

3. È data facoltà agli uffici della Provincia di Udine di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria.

art. 13

Varianti e proroghe

1. Non sono ammesse varianti all'impianto previsto nella domanda iniziale a pena della decadenza dal beneficio acquisito, salvo casi eccezionali che dovranno essere preventivamente vagliati dall'Amministrazione Provinciale di Udine.

2. Non sono ammesse proroghe ai tempi di realizzazione dell'impianto e rendicontazione delle spese di cui all'art.12 a pena della decadenza dal beneficio acquisito, salvo casi eccezionali che dovranno essere formalmente richieste all'Amministrazione Provinciale di Udine prima della scadenza dei termini di cui all'art.11.

art. 14

Revoca dell'incentivo

Sarà disposta la revoca dell'incentivo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge a far data dall'erogazione dell'incentivo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- b) mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- c) in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di incentivo;
- d) dichiarazioni false e mendaci;

art. 15

Responsabilità

Per le domande ricevute, l'eventuale posizionamento nella graduatoria in posizione idonea all'assegnazione dell'incentivo e l'eventuale erogazione dell'incentivo stesso e del contributo aggiuntivo, non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte della Provincia di Udine, o del personale da essa delegato, relativamente alla correttezza delle scelte progettuali, né al rispetto delle vigenti leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche applicabili al progetto e all'impianto oggetto di incentivazione. La responsabilità relativa al rispetto di leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche, di qualsiasi tipo, è sempre ed unicamente a carico dei progettisti, installatori, collaudatori ed utilizzatori, per quanto di rispettiva competenza. L'analisi del progetto richiesto ai soggetti beneficiari dell'incentivo sarà effettuata dalla Provincia di Udine unicamente allo scopo di verificare la rispondenza tra l'impianto progettato e le dichiarazioni rilasciate nella compilazione della scheda tecnica relativa all'intervento e nella domanda di concessione.

art. 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Provincia di Udine esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.

2. I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento, l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni, monitoraggio dell'iniziativa e pianificazione dell'attività dell'Ente e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da regolamenti, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3. Titolare del trattamento è la Provincia di Udine.

ALLEGATI AI CRITERI

1. Modello di domanda di contributo per la realizzazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa-FSB3;
2. Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (allegato 1)
3. Scheda tecnica dell'impianto (allegato 2)